Penale Sent. Sez. 2 Num. 27547 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 10/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
BAROMETRO Ciro, nato a Napoli, il 2/5/1968;
avverso la sentenza del 15/10/2018 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Olga Mignolo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di rapina aggravata emessa dal tribunale di Benevento in data 29 gennaio 2018, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:

1.1. Violazione e falsa applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 546 e 181, cod. proc. pen.), nullità della sentenza impugnata perché priva della sottoscrizione del presidente e recante la sola firma del consigliere estensore; richiama sul punto Sez. unite, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013.

1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per aver divisato solo equivalenza tra le ritenute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ad effetto speciale, nonostante il corretto comportamento processuale sostanziatosi nella immediata confessione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità, del primo motivo proposto, che non si confronta con la sentenza-documento impugnata, e per la manifesta infondatezza del secondo motivo, che censura peraltro una valutazione di merito congruamente motivata.

1.1. Il primo motivo di ricorso denunzia la omessa sottoscrizione della sentenza, il che non risponde al testo del documento trasmesso dalla Corte di appello con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta tanto dal presidente del collegio, quanto dal consigliere estensore. Consegue la inammissibilità del motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c, 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

1.2. La medesima sorte avvince la doglianza avverso la negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale di cui al terzo comma dell'art. 628 cod. pen., avendo la Corte territoriale motivatamente respinto il motivo di gravame che censurava la sentenza di primo grado per il giudizio di equivalenza effettuato, pur tenendo in debita considerazione le modalità della condotta ed il contegno processuale, improntato alla ammissione sostanziale degli addebiti.

Sul punto è bene ricordare che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Si è pertanto ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. 1, n. 1376, del 28/10/1997, Rv. 209841).

Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, co. I, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 133 co. 2 n. 3, cod. pen. (sub specie di condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere).

Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso, ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente *modus agendi* (tra le molte Sez. 6, n. 3018, del 11/10/1990, Rv. 186592; Sez. 6, n. 11732, del 27/1/2012, Rv. 252229).

Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss. cod. proc. pen.). Non è un caso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato».

Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria.

Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n.11732, del 27/1/2012, Rv. 252229).

Nella fattispecie, il giudice di primo grado, a fronte di una prova della responsabilità già granitica ha generosamente riconosciuto le attenuanti generiche in giudizio di equivalenza, nonostante l'inutilità probatoria del "gesto" e la strategia meramente speculativa che lo aveva determinato. In un tale contesto, la agognata prevalenza confligge, come correttamente argomenta la Corte territoriale, con lo spirito della attenuante e con il necessario equilibrio richiesto al giudice del merito nel bilanciare il peso delle circostanze di segno diverso. Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25711/2009, Rv. 246134).

2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2019.

Il Consigliere estensore
Massimo Perrotti

Il Presidente
Ugo De Crescienzo

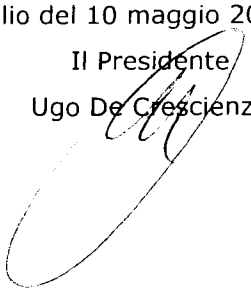

Corte di Cassazione - copia non ufficiale